

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RODA, BERGAMASCO, CORNAGGIA MEDICI, PASSONI**
e **AIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1966

Promozione straordinaria dei dipendenti dello Stato decorati
al valor militare dal Capo dello Stato per azioni compiute nel
periodo 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945

ONOREVOLI SENATORI. — Ragioni di giustizia impongono al Parlamento italiano il riconoscimento di una promozione *una tantum* al grado superiore di quei, ormai pochissimi, dipendenti dello Stato che, pure avendo contribuito alla guerra di liberazione in modo talmente positivo da vedersi riconosciuta dal Capo dello Stato la decorazione al valor militare, non hanno sin qui usufruito, al pari di altri loro numerosi colleghi (come quelli appartenenti ai Ministeri finanziari, della difesa, dell'interno eccetera) della cenata promozione al grado superiore.

Il fatto storico della Resistenza, che ha visti accomunati sotto un'unica bandiera — che si chiamava fede nella libertà — uomini dalle più disparate provenienze sociali e politiche, soltanto preoccupati allora di ridare un volto civile ed un ordinamento libero al martoriato nostro Paese, è troppo vivo nella coscienza degli italiani perchè abbia qui bisogno di superflue ricordanze.

Ma fra i luminosi artefici di questo nostro Risorgimento vi furono anche i dipendenti dello Stato che seppero e vollero, allora, proporre gli interessi di carriera agli ideali di libertà, e combatterono nelle formazioni regolari o partigiane, con concrete azioni di

guerra, meritandosi dal Capo dello Stato l'alto riconoscimento al valore militare.

E tuttavia tra i dipendenti dello Stato, attraverso una successione di provvedimenti, che non è qui il caso di ricordare, la maggior parte dei decorati al valore ebbero un giusto riconoscimento con la promozione *una tantum* al grado superiore. Sono fra questi, infatti, i funzionari dei Ministeri dell'interno, della difesa, dei Dicasteri finanziari (Polizia e Guardia di finanza) eccetera.

Rimane quindi una eletta minoranza di funzionari (al massimo una decina in tutta Italia) che pur trovandosi in possesso dei requisiti di altri loro numerosi colleghi non hanno tuttavia beneficiato sinora dell'avanzamento *una tantum*.

Il presente disegno di legge intende ovviare, sia pure tardivamente, a tale disparità di trattamento, tanto più grave se si considera che essa si ripercuote ai danni di pochissimi dipendenti statali, i quali debbono assommare, onde godere del beneficio dell'avanzamento, tre requisiti assai difficilmente cumulabili, e cioè:

1) essere funzionario dello Stato che prestava servizio di ruolo;

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) essere stati decorati dal Capo dello Stato per azioni militari compiute durante il periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945;

3) infine, non aver mai beneficiato, prima d'ora, di promozione per la richiamata causale (decorazione militare).

Tale concomitanza di cause restringe, come si è detto, il numero dei beneficiari ad una decina al massimo, con una spesa che, in ogni caso, non supera, a preciso conteggio, i 5 milioni l'anno di maggiori oneri per lo Stato, la cui copertura è agevolmen-

te indetificabile nelle pieghe del Fondo globale, istituito annualmente appunto per fronteggiare evenienze non previste in bilancio. E mai come in questo caso la irrisoria misura del sacrificio per l'erario si accomuna ad una riparazione, seppure tardiva, ma assolutamente doverosa a beneficio dei pochissimi funzionari sinora esclusi da quella promozione in soprannumero di cui ha invece beneficiato la gran parte dei loro colleghi.

Per i suesposti motivi i sottoscritti presentano il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I dipendenti dei ruoli organici civili (compresi i magistrati), in servizio nel periodo 5 settembre 1943-25 aprile 1945, e che, per aver fatto parte di formazioni di patrioti, o comunque partecipato alla lotta di liberazione, siano stati premiati al valor militare con decorazione conferita dal Capo dello Stato e che, in servizio civile, abbiano sempre goduto delle più alte qualifiche, sono promossi in soprannumero *una tantum* al grado superiore.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio previsto dall'articolo precedente coloro che, per analoghi titoli, abbiano già fruito in passato di tale promozione.

Art. 3.

La promozione di cui all'articolo 1 avrà decorrenza, ad ogni effetto, dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.